

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1990

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(90/643/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/412/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 85/429/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che lo studio di vari additivi riportati nell'allegato II, e che possono pertanto essere autorizzati a livello nazionale, non è stato ancora concluso; che è quindi necessario prorogare il termine di autorizzazione di tali sostanze per un periodo determinato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 209 dell'8. 8. 1990, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 245 del 12. 9. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

- 1) Nella parte A « Antibiotici », nella colonna « Durata dell'autorizzazione », la data del « 30.11.1990 » è sostituita da quella del « 30.11.1991 » per le seguenti voci :
 - n. 22 « Avoparcina » (specie animale o categoria di animali « Agnelli, dall'inizio della ruminazione, ad eccezione degli agnelli al pascolo » e « Vacche da latte »),
 - n. 27 « Salinomicina sodica »,
 - n. 28 « Avilamicina » (specie animale o categoria di animali « Suini » e « Suinetti »).
- 2) Nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose » :
nella colonna « Durata dell'autorizzazione », la data del « 30.11.1990 » è sostituita da quella del « 30.11.1991 » per le seguenti voci :
 - n. 16 « Meticlorpindolo/metilbenzoquat » (specie animale o categoria di animali « Conigli »),
 - n. 20 « Lasalocide sodico »,
 - n. 21 « Maduramicina ammonio »,
 - n. 22 « Robenidina »,
 - n. 23 « Narasin/Nicarbarina ».
- 3) Nella parte G « Agenti conservanti », nella colonna « Durata dell'autorizzazione », la data del « 30.11.1990 » è sostituita da quella del « 30.11.1991 » per la voce n. 20 « Acido metilpropionico ».